

IN EVIDENZA



IPERAMMORTAMENTI: POSSIBILE TRASMETTERE
SUL PORTALE GSE LE COMUNICAZIONI DI CONFERMA
DEGLI INVESTIMENTI

CCNL AREA COMUNICAZIONE ARTIGIANO E PMI -
SOTTOSCRIZIONE VERBALE INTEGRATIVO

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE DAL 1° LUGLIO 2026

CALDO ECCESSIVO – INDICAZIONI INPS
E ATTIVITA' DI VIGILANZA ITL

Licenze

- **Parrucchiera Fagagna cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.
- **Vendo/Affitto** avviata attività ultra trentennale, salone parrucchieri con estetica in centro a Tricesimo. Si offre, se interessati, anche la vendita dell'immobile. Solo interessati, no perditempo, per info: Tel. 334 6615458 Stef
- **Vendo** attività di modelliera e falegnameria. Ampio capannone attrezzato fornito di impianti di riscaldamento, allarme e videosorveglianza con parcheggio privato. Attrezzature a CNC 5 assi complete di programmi Autocad e Solidworks. Per informazioni Federico Comar 328 2389072.
- **Affittasi**, a Ronchi dei Legionari, salone di parrucchiera avviato, che cessa l'attività per motivi di salute, composto da quattro postazioni di lavoro e due lavateste. Per informazioni telefonare al 3394858552.

Immobili / Proprietà

- **Cedesi** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq: uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 349 3628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnelli@libero.it
- **Vendesi** arredo vario per attività di parrucchiera (bancone, lavateste, mobiletti contenitori, divano, lampade, tendaggi...). Per informazioni e foto telefonare al numero 3314509222.
- **Affittasi** locale di 90 mq ad uso artigianale a Udine in Via Del Bon 155/a. Per contatti telefonare al n. 3396992658 o scrivere a: astella49mail.com
- **Vendesi** avviata attività di parrucchiera nel comune di San Vito al Tagliamento situata in una via principale. Affitto contenuto privo di spese condominiali in uno stabile privato di ottima presenza con parcheggio privato. L'attività viene ceduta completa di arredi installati nel 2016 e strumentazione costantemente aggiornata. Conta 5 postazioni lavoro, 3 lavateste, 1 postazione onicotecnica, 1 cabina estetica. Possibilità di collaborazione. Euro 19.000,00 tel. 3388589227 (contattare solo se interessati)
- **Vendesi** avviato laboratorio orafa completo di attrezzature e materiali, cedibile esclusivamente in blocco (non si vendono singoli pezzi). L'attività è dotata di strumentazione professionale e di un'ampia dotazione tecnica: banco da lavoro doppio, saldatrice Todeskato, trafila-laminatoio elettrico, buratto, lavatrice a ultrasuoni, vasca decappante, banco lucidatrice a 2 posti, iniettore per cere, vulcanizzatore con stampi in gomma, rodatrice, allargastringi anelli, 4 motori per mandrini, bilancia Fulgor, cassaforte da 12 q, banchi con mensole di varie misure, cesoia, cannelli con bombole gas-ossigeno per fusioni, staffa e lingottiere, elettrosaldacere, trafilare di varie forme e misure, sabbatrice, castoniere, imbuttori, spine, lime, unghiette, ceselli, frese di ogni tipo, materiale di consumo vario, panto-grafo Gravograph per incisione fedi, panto-grafo Gravograph per targhe e medaglie, pinze, tronchesi, martelli e attrezzi vari. Inoltre sono inclusi circa 1.000 stampi per cere, di cui 850 in gomma per iniezione e 150 in gesso (anelli, collane, bracciali, orecchini, ecc.). Completa la dotazione un banco per fusioni vacuum con pompa a vuoto e due forni: uno per colacere e uno per cottura gessi. Disponibilità a inviare fotografie dettagliate e a organizzare un incontro per visionare il materiale dal vivo. Contattare solo se realmente interessati scrivendo a: morsutluigino@gmail.com
- **Vendesi** 30.000 mq di terreno edificabile fronte Autostrada A4 in località Ronchis (UD). Per informazioni chiamare il n. 3803421744

Attrezzature / Materiali

- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.

- **Vendesi** una fresa cnc a 5 assi Riva, con le seguenti dimensioni: CORSA ASSE X: 4500, CORSA ASSE Y: 2400, CORSA ASSE Z: 900. Viene venduta con in abbinato i software cam e cad di nostra proprietà (Powermill e Powershape) e con il relativo postprocessor, è dotata di un modulo ecs di ultima generazione (Legacy900). Vengono inoltre venduti tutti gli utensili per lavorazione legno, alluminio e ferro. La fresa si trova nel ns. stabilimento a Gorizia in via 4 Novembre 35/A. Se interessati contattare il n. 328 2389072.
- **Vendesi** immobile di circa 1500m² suddiviso in ufficio protetto da allarme, servizi e quattro grandi locali destinati alla produzione con tre carroponte. All'esterno ampio spiazzo con posti macchina al coperto e terreno fabbricabile. Ottimo per chi volesse portare avanti attività di carpenteria metallica e simile, oppure come magazzino/rimessa grandi macchine agricole. Il capannone è sito in via IV Novembre 11 a San Martino al Tagliamento (PN), per ulteriori informazioni e/o visionare contattare Fabien Toluoso al 3345641014.
- **Vendesi** cesoia a ghigliottina Gade modello C0 20-13 anno 2020, spessore massimo 16mm e lunghezza massima di taglio 2050mm. Utilizzata poco e in ottimo stato. Il macchinario si trova in azienda a San Martino al Tagliamento (PN), per ulteriori informazioni e/o visionare contattare Fabien Toluoso al 3345641014.
- **Vendesi** punzonatrice Omera modello Multimatic 13-45 SC anni '70 utilizzata e funzionante con ampia gamma di punzoni (diversi dei quali nuovi). Il macchinario si trova in azienda a San Martino al Tagliamento (PN), per ulteriori informazioni e/o visionare contattare Fabien Toluoso al 3345641014.

Varie

- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel. 0432 572060.
- Società artigiana di piccola-media carpenteria **cerca** con urgenza una persona da inserire nell'organico a tempo indeterminato. Mansione: saldatore con esperienza. Accogliamo anche giovani neodiplomati o ragazzi senza esperienza ma che abbiano buona manualità e tanta voglia di imparare. Luogo di lavoro: Majano (Ud). Presentare la candidatura possibilmente via mail (cmc.celotti@alice.it) o telefonare allo 0432 958764.
- Autofficina autorizzata fiat **cerca** operai meccanici da inserire nell'organico a tempo determinato/indeterminato. Requisiti: conoscenza della meccanica, conoscenza strumenti di lavoro, capacità di lavorare in autonomia o in team. Per ulteriori informazioni: info@autofficinazanin.com

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: **comunicazione@uaf.it** o telefonare allo **0432.516728**

Informimpresa

Confartigianato Imprese

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XXVI - N. 7 - 2026

Direttore responsabile: Antonella Lanfrat

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

David Accaino, Massimiliano Martinello, Paola Morocutti, Oliviero Pevero, Raffaella Pompei

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Iperammortamenti: possibile trasmettere sul portale GSE le comunicazioni di conferma degli investimenti pag. 4

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di agosto e settembre 2026 pag. 5

Contratti

Scadenze e rinnovi contrattuali pag. 5

Rinnovi contrattuali pag. 6

Normativa del lavoro

TFR e previdenza complementare dal 1° luglio 2026 pag. 6

Caldo eccessivo – Indicazioni INPS pag. 9

Caldo eccessivo – Attività di vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro pag. 11

Incentivo stabilizzazione contratti a termine under 35 domande dal 29 luglio 2026 pag. 11

D.l. Coesione (D.l. n. 60/2024) Termine ultimo per le domande di incentivo pag. 13

OT23 Riduzione tasso medio di tariffa – Pubblicato ed aggiornato il modello anno 2027. Domanda entro 1° marzo 2027 pag. 13

Categorie

Patente a crediti: l'INL chiarisce come recuperare i crediti decurtati pag. 14

Credito e Incentivi

Contributo impianti fotovoltaici per imprese manifatturiere e commerciali pag. 15

Alpi Design Awards 2026 pag. 15

Dalle provincie pag. 16

07

Iperammortamenti: possibile trasmettere sul portale GSE le comunicazioni di conferma degli investimenti

Dal 21 luglio 2026 **le imprese che hanno ricevuto dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) esito positivo della comunicazione preventiva** possono procedere alla compilazione e all'invio della comunicazione di conferma dell'investimento, accedendo tramite SPID nell'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it>) del sito del GSE, come richiesto dalla disciplina dell'agevolazione degli iperammortamenti contenuta nel Decreto del MIMIT del 7 maggio 2026 in attuazione della Legge di Bilancio per il 2026 (art. 1, commi 427 - 436 della L. 199/2025).

Si ricorda che la procedura di accesso all'agevolazione prevede tre comunicazioni principali: una **preventiva**, una **di conferma** dell'investimento e una **di completamento**, cui si aggiungono altre **comunicazioni periodiche per il monitoraggio** della fruizione dell'agevolazione da trasmettere con cadenza annuale (entro il 20 gennaio ed entro il successivo 30 giugno), per tutti gli anni di fruizione dell'agevolazione.

Per ciascuna **comunicazione preventiva, entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE**, l'impresa deve trasmettere la relativa comunicazione di conferma dell'investimento, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato.

La comunicazione di conferma va trasmessa anche per gli

investimenti in leasing, anche se per questi il pagamento di quote per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di locazione finanziaria e l'impegno assunto con il fornitore dalla società concedente con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.

La comunicazione di conferma dell'investimento deve essere univocamente riferita a una comunicazione preventiva perché deve riguardare i medesimi beni dettagliati nella comunicazione preventiva con importi uguali o eventualmente inferiori. La comunicazione di conferma non può quindi riguardare investimenti relativi a beni diversi, né importi superiori, rispetto a quelli indicati nella comunicazione preventiva.

Si ricorda che **al completamento** degli investimenti che, si ricorda, devono essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, l'impresa deve trasmettere previa interconnessione **e comunque entro il 15 novembre 2028**, una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni della comunicazione di conferma (tale funzionalità al momento non è ancora attiva).

Sul sito del GSE al link <https://www.gse.it/servizi-per-te/imprese/nuovo-piano-transizione-5-0/documenti> sono disponibili, oltre ai modelli per la comunicazione preventiva e per quella di conferma, **le istruzioni operative** e la **Guida alla piattaforma NPTR5** aggiornata.

Associazioni di Energie

Soluzioni per l'impresa, la casa e la mobilità

cciem

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Promosso da  **Confartigianato**
Imprese
UDINE





Scadenze del mese di agosto e settembre 2026

31 agosto	Contributi regionali per assunzioni-stabilizzazioni: entro le ore 12.00 del 31 agosto scadenza termini istanze relative ad assunzioni/stabilizzazioni relative all'anno 2026 (fondi esauriti). (Fonti: Regolamento Regionale, DPR n° 0130 dell'11 dicembre 2025)
da luglio a novembre	Conguaglio da 730: a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile , e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione". (Fonti: Legge Bilancio 2020 n.160/2020 – DL 9/2020 convertito con modifiche)
da agosto ad ottobre	Arretrati per assunzione giovani e donne decreto lavoro: le richieste di agevolazione potranno essere inoltrate entro tre mesi dall'11 giugno, con la possibilità di recuperare le agevolazioni maturate a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per accedere ai bonus previsti per esoneri contributivi destinati alle assunzioni di giovani under 35, donne e lavoratori impiegati presso unità produttive situate nelle aree ZES, i datori di lavoro potranno recuperare gli arretrati attraverso i flussi Uniemens relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2026 . (Fonti: INPS messaggi n. 1966, 1968 e 1970 dell'11 giugno 2026)
settembre	Detassazione per lavoro notturno e festivo per settore turistico-alberghiero: per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2026 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde, a titolo di detassazione, erogate per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi. Il trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore, nel 2025, a 40mila euro e non concorre alla formazione del reddito. La misura è riconosciuta su richiesta del lavoratore. (Fonti: art. 1 co. 18-21 - Legge di Bilancio 2026)



Scadenze e rinnovi contrattuali

CCNL AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE

PARTE II CCNL (cod. E015)

Somministrazione alimenti e pasti – Erogazione ultima tranche aumento

Verbale di Accordo integrativo del 12 luglio 2024 e Verbale di Accordo economico del 26 luglio 2024)

A seguito del Verbale di Accordo economico sono stati concordati gli aumenti retributivi definitivi per l'intera vigenza contrattuale (2023-2026) con due tranches decorrenti dal 1° agosto 2025 e dal 1° agosto 2026, secondo gli importi indicati in tabella:

Livello	Agosto 2025	Agosto 2026
A	45,67	53,81
B	37,81	47,43
C	33,07	43,59
D	28,67	40,00
E	26,00	38,23

Livello	Retribuz. tabellare al 31 luglio 2026	Retribuz. tabellare dal 1° agosto 2026
A	2.103,87	2.157,68
B	1.918,92	1.966,35
C	1.807,14	1.850,73
D	1.702,69	1.742,69
E	1.595,86	1.634,09



CCNL CINEAUDIOVISIVO (COD. G113)

Accordo di rinnovo 21 ottobre 2025 - Seconda tranche aumento contrattuale.

Per i lavoratori dipendenti dei vari settori interessati dal rinnovo sono stati previsti specifici e diversi aumenti retributivi.

- **Per la Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile - Abbigliamento - Moda - Calzature-Pelli e cuoio - Occhiali - Giocattoli - Penne, Spazzole e Pennelli** l'aumento salariale è di **200 euro a regime** per i lavoratori inquadrati al 4° Livello, da corrispondersi secondo le seguenti **3 decorrenze**:
 - 125 euro dal 1° gennaio 2026;
 - **30 euro dal 1° agosto 2026;**
 - 45 euro dal 1° novembre 2026;
- **Per la Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gom-**

ma, Abrasivi, Ceramica, Vetro l'incremento salariale è di **191 euro a regime** per i lavoratori inquadrati al Livello D, da corrispondersi secondo le seguenti **3 decorrenze**:

- 145 euro dal 1° gennaio 2026
- **30 euro dal 1° agosto 2026**
- 16 euro dal 1° novembre 2026

- **Per la Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco** l'incremento salariale è di **150 euro a regime** per i lavoratori inquadrati al Livello D, da corrispondersi secondo le seguenti **3 decorrenze**:
 - 80 euro dal 1° gennaio 2026
 - **40 euro dal 1° agosto 2026**
 - 30 euro dal 1° novembre 2026

Rinnovi contrattuali

CCNL AREA COMUNICAZIONE ARTIGIANO E PMI Sottoscrizione verbale integrativo

In data 15 luglio 2026 Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI e i sindacati dei lavoratori SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILFPC-UIL, hanno sottoscritto un Verbale integrativo del CCNL Area Comunicazione riguardo all'**Indennità di Funzione** prevista dall'Articolo 71 rubricato "Norme particolari per i quadri".

Con l'obiettivo di evitare applicazioni non uniformi riguardo alla predetta Indennità, destinata ai soli dipendenti inquadrati nel livello 1A del CCNL, l'Intesa chiarisce che a partire dal 1° agosto 2026 essa dovrà essere evidenziata nel cedolino paga con **voce autonoma e distinta**.

È stato inoltre ribadito che l'indennità di Funzione costituisce elemento della retribuzione con incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge diretti, indiretti e differiti, che deve essere distinto dai minimi contrattuali previsti dalle tabelle retributive del CCNL.

Il medesimo Verbale precisa che con riferimento a **periodi antecedenti al 1° agosto 2026**, nulla sarà dovuto ai dipendenti, a titolo di eventuali arretrati o conguagli, qualora nel corso degli anni si siano verificate diverse modalità applicative.

(Fonti: CCNL Comunicazione verbale di accordo 15 luglio 2026)



TFR e previdenza complementare dal 1° luglio 2026

La **Legge di Bilancio 2026** ha introdotto, a decorrere dal **1° luglio 2026**, un meccanismo di **adesione automatica** alla **previdenza complementare** per i lavoratori dipendenti del settore privato (il cui **rapporto** di lavoro duri **più di 60 giorni** ed **esclusi domestici e intermittenti**), in sostituzione del precedente meccanismo dell'adesione con modalità tacite.

Il nuovo meccanismo si applica sia ai dipendenti di prima assunzione che, con degli adattamenti, ai dipendenti non

di prima assunzione, mentre **non riguarda chi** ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere e **non è interessato**, successivamente al 30 giugno 2026, **da una nuova assunzione** come lavoratore dipendente.

Alla luce delle prime indicazioni attuative fornite da Ministero del Lavoro e COVIP, si **focalizza**, dunque, l'attenzione sul **nuovo meccanismo di adesione** automatica e sui suoi effetti.

Al fine di applicare le nuove disposizioni, per le assunzioni



che intervengono a partire dal 1° luglio 2026, risulta fondamentale per il datore di lavoro individuare in via preliminare, all'atto dell'assunzione, se il lavoratore è

- un **dipendente di prima assunzione**, intendendo per tale chi è assunto per la prima volta in qualità di dipendente privato, ovvero
- un **dipendente riassunto**, intendendo per tale chi è già stato titolare di un pregresso rapporto di lavoro come dipendente privato.

LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE

Con riguardo ai dipendenti del settore privato di **prima assunzione successiva al 30 giugno 2026**, intendendo per tali i lavoratori assunti per la prima volta in qualità di dipendenti privati, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il **lavoratore sia considerato "aderente" alla previdenza complementare salvo** che il lavoratore **rinunci** all'adesione automatica nel **termine di 60 giorni** dalla data di assunzione.

La COVIP evidenzia che eventuali **sospensioni dell'attività lavorativa** del dipendente **non** comportano la **sospensione** del computo dei **60 giorni**.

REGOLE ED EFFETTI DEL MECCANISMO DI ADESIONE AUTOMATICA

Nello specifico, il meccanismo di adesione automatica comporta che il **TFR** e la **contribuzione a carico dipendente e a carico datore** di lavoro vengano versati alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, **a partire dal mese successivo** alla scadenza del termine dei 60 giorni **comprendendo quanto maturato** dalla data di prima **assunzione**.

Rispetto alla previgente normativa, gli **effetti** conseguenti alle **adesioni automatiche** alla previdenza complementare risultano **più ampi** dal momento che

- da un lato, oltre alla devoluzione al fondo di riferimento dell'intero TFR, è ora previsto **anche il versamento della contribuzione** a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nella misura definita dagli accordi;
- dall'altro, le quote di TFR e di contribuzione da versare ricomprendono **anche quelle maturate dalla data di assunzione** e fino al termine di scadenza dei 60 giorni, a differenza di quanto previsto dalla disciplina precedente.

Sono espressamente previste delle **eccezioni** all'obbligo di **versamento della contribuzione**:

- nel caso in cui l'**accordo/contratto collettivo** di riferimento **preveda** che **non vengano effettuati versamenti contributivi** alla previdenza complementare **durante il periodo di prova**, il datore di lavoro dovrà versare alla forma di destinazione dell'adesione automatica il TFR dal giorno dell'assunzione, mentre inizierà a effettuare i versamenti contributivi previsti dagli accordi di una volta superato il periodo di prova;
- i lavoratori la cui **retribuzione annuale lorda** risulti **inferiore all'assegno sociale annuale** (pari per il 2026 ad euro 7.101,12) hanno la facoltà, entro i 60 giorni successivi all'assunzione, di **dichiarare** di **non** voler destinare a

previdenza complementare la **contribuzione a proprio carico** (mentre rimane dovuta la contribuzione a carico del datore di lavoro).

INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA DI DESTINAZIONE

Per quanto concerne l'individuazione della **forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica**, la verifica va eseguita dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda (siano essi nazionali ovvero territoriali ovvero aziendali).

Qualora siano **presenti più forme pensionistiche** di riferimento (ad esempio, fondi pensione negoziali di categoria, fondi territoriali, forme pensionistiche collettive a livello aziendale), l'adesione automatica si perfeziona

- alla forma individuata con **accordo aziendale** ovvero, in sua assenza,
- alla forma alla quale risulti **iscritto il maggior numero di dipendenti** dell'azienda.

Per la rilevazione del numero di lavoratori iscritti a ciascun fondo occorre fare **riferimento alla data di assunzione** del lavoratore soggetto all'adesione automatica.

In **assenza** di accordi o di indicazioni nei contratti collettivi sulla forma pensionistica di riferimento, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale, attualmente individuata nel **Fondo COMETA**. In tal caso l'adesione automatica comporta la destinazione alla stessa dell'**intero TFR, senza contribuzioni** di parte datoriale o del lavoratore.

Nell'ipotesi di adesione automatica, la **forma pensionistica di destinazione** deve **tenere conto dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente**, contrariamente a quanto accadeva in precedenza quando i versamenti confluivano automaticamente nel comparto garantito. Qualora la forma pensionistica **non** sia **adeguata** a tale previsione **non** è considerata **idonea a raccogliere adesioni automatiche**.

La COVIP **impone ai datori di lavoro di acquisire informazioni** dalla forma pensionistica complementare **in merito a tale adeguamento** prima di iniziare a destinare alla stessa i flussi di TFR e di contribuzione. La stessa COVIP richiede a tutte le forme pensionistiche di **dare notizia** – entro il 30 giugno 2026 - sull'area pubblica del **sito web** circa la loro **idoneità** e precisa che, in **assenza di forme pensionistiche di riferimento adeguate**, la forma residuale di destinazione delle adesioni automatiche è il **Fondo COMETA** al quale andranno **versati**, in questa specifica ipotesi, **sia il TFR che i contributi** a carico lavoratore e datore previsti dagli accordi. Qualora siano **presenti più forme pensionistiche** di possibile destinazione per il lavoratore, se la forma pensionistica individuata non risultasse idonea si ritiene che l'adesione automatica operi nei confronti della **forma pensionistica che soddisfi i requisiti** di idoneità.

RINUNCIA ALL'ADESIONE AUTOMATICA

Al lavoratore è concessa la **facoltà di rinunciare espressamente all'adesione automatica** alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, **entro il termine di 60 giorni dall'assunzione** con **efficacia retroattiva** dalla **data di assunzione**.



La rinuncia all'adesione automatica è diretta conseguenza della scelta espressa del dipendente di:

- destinare il TFR a una **forma pensionistica** complementare da lui **prescelta**, versando il TFR e l'eventuale contribuzione, se prevista, **dalla data di assunzione**. Il lavoratore può decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, **in luogo dell'intero TFR** maturando, **una percentuale** dello stesso secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi;
- mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, dunque, **presso il datore di lavoro** o il **Fondo di Tesoreria INPS**, nel caso in cui il datore sia soggetto all'obbligo di versamento al suddetto fondo. In tale ipotesi, il TFR maturato **a decorrere dalla data di assunzione non** viene devoluto a **previdenza complementare**.

INFORMATIVA E MODELLO DI DESTINAZIONE DEL TFR

La norma impone precisi **obblighi informativi** in capo al datore di lavoro al momento dell'assunzione. A tal fine si segnala che il Mefop ha reso disponibile in via provvisoria un **fac simile di informativa, da consegnare ai lavoratori assunti a partire dal 1° luglio 2026**, in attesa della versione ufficiale da parte del Ministero del Lavoro.

Il Ministero del Lavoro ha inoltre pubblicato nel proprio Portale sulla Previdenza Complementare un **Modulo per la scelta di destinazione del TFR**, che ha denominato Modello **TFR3**, e che, pur trattandosi ancora di una versione provvisoria, si ritiene che sia quello da prendere a riferimento **per gli assunti da luglio 2026** in sostituzione del precedente Modello **TFR2**.

LAVORATORI RIASSUNTI

Anche con riferimento ai **dipendenti riassunti**, intendendo per tali i titolari di un pregresso rapporto di lavoro come dipendenti privati, il datore è tenuto per Legge a fornire un'**adeguata informativa**.

Il fac simile di informativa e la versione provvisoria del Modello TFR3 previsti per i lavoratori di prima assunzione possono essere utilizzati anche per i lavoratori riassunti.

Di **fondamentale importanza** risulta essere la **dichiarazione** che il lavoratore riassunto, in fase di assunzione, deve fornire circa il fatto di **essere o meno**, alla data di assunzione, **iscritto** a una forma di **previdenza complementare con destinazione**, in tutto o in parte, del **TFR**, poiché da tale circostanza deriva l'applicazione ovvero la non applicazione del meccanismo di adesione automatica e del conseguente termine di 60 giorni.

LAVORATORI RIASSUNTI CON ADESIONE IN ESSERE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il meccanismo di **adesione automatica opera** anche per i **lavoratori riassunti** che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che, sulla base della citata dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'**adesione** a una **forma pensionistica complementare con destinazione del TFR**, qualora gli

stessi **non vi rinuncino espressamente** nel termine di **60 giorni**.

Anche per i lavoratori riassunti con adesione in essere alla previdenza complementare valgono pertanto le **regole di decorrenza, versamento e individuazione del fondo di riferimento dell'adesione automatica** già esposte relativamente ai lavoratori di prima assunzione (cfr. il paragrafo "Regole ed effetti del meccanismo di adesione automatica").

La COVIP chiarisce che il **meccanismo di adesione automatica non opera** per il **lavoratore che**:

- pur risultando già iscritto a una forma di previdenza complementare, **non conferisce** alla stessa neanche parzialmente il **TFR** maturando (adesione con versamento dei soli contributi);
- nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha poi **riscattato interamente** la posizione individuale maturata.

Il meccanismo di adesione automatica **opera**, invece, per i lavoratori per i quali la variazione del rapporto di lavoro ha comportato anche la **perdita dei requisiti di partecipazione** al fondo pensione precedentemente scelto, ma **non abbiano riscattato interamente** la posizione individuale maturata.

RINUNCIA ALL'ADESIONE AUTOMATICA

Anche per i lavoratori riassunti che abbiano in essere, al momento dell'assunzione, un'adesione a una forma pensionistica complementare con destinazione del TFR è concessa la **facoltà di rinunciare espressamente all'adesione automatica** alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, **entro** il termine di **60 giorni** dall'assunzione con **efficacia retroattiva dalla data di assunzione**.

La COVIP evidenzia che eventuali **sospensioni** dell'**attività lavorativa** del dipendente **non** comportano la **sospensione** del computo dei **60 giorni**.

La rinuncia all'adesione automatica prevede tuttavia come **unica possibilità**, a differenza di quanto previsto per i lavoratori di prima assunzione, di **destinare il TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore**, versando il TFR e l'eventuale contribuzione, se prevista, dalla data di assunzione.

Per tali lavoratori **non** è infatti **possibile mantenere il TFR** secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile, dunque, **in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS**. Anche in questo caso il lavoratore può **decidere di destinare**, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, **in luogo dell'intero TFR** maturando, **una percentuale** dello stesso secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.

Per i lavoratori di **prima iscrizione** alla previdenza obbligatoria in **data antecedente al 29 aprile 1993**, per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, tale percentuale **non** può tuttavia essere **inferiore al 50%**.

LAVORATORI RIASSUNTI SENZA ADESIONE IN ESSERE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I lavoratori che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultano aver **in precedenza** mantenu-



to il **TFR presso il datore di lavoro** o, qualora ne ricorressero le condizioni, al **Fondo di Tesoreria INPS, non sono soggetti** al meccanismo dell'**adesione automatica**.

Per tali dipendenti, pertanto, **non opera il termine di 60 giorni** per la scelta e il datore continuerà ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile, senza versare alcuna somma a previdenza complementare. Resta ferma per loro la **possibilità di rivedere**, in ogni momento, la **scelta** a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

LAVORATORI RIASSUNTI CHE NON RENDONO DISPONIBILI LE INFORMAZIONI SULLA PRECEDENTE SCELTA

Al momento la norma non contempla, né vi sono stati chiarimenti, sul trattamento da riservare ad eventuali dipendenti riassunti che, all'atto dell'assunzione e comunque entro 60 giorni dalla stessa, **non fornissero alcuna informazione** in merito alla loro **precedente scelta** circa la destinazione del TFR alla previdenza complementare ovvero in azienda/Fondo di Tesoreria.

Se da un lato si auspicano puntuali indicazioni da parte degli Organi competenti, dall'altro si evidenzia l'**importanza** per i datori di lavoro di **raccogliere tempestivamente le dichiarazioni** dei lavoratori circa la loro precedente posizione, al fine di evitare di ricadere in questa situazione allo stato attuale non normata.



Caldo eccessivo – Indicazioni INPS

L'INPS con proprio messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026 ha fornito indicazioni per la presentazione delle istanze e gestione istruttoria per le richieste di integrazione salariale per la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Le istruzioni fornite riguardano il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), dell'assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale (FIS) o dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.

Nell'ipotesi in cui la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa derivi da **ordinanza adottata dalla competente pubblica autorità (per la Regione Friuli-Venezia Giulia vedi ordinanza regionale di data 15 giugno 2026)**, i datori di lavoro possono presentare domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale avvalendosi della causale **"sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori"**.

Ordinanza FVG 15/06/2026: il provvedimento è vigente **dal 16 giugno 2026 sino al 15 settembre 2026** prevede, la sospensione dell'attività lavorativa **dalle 12.30 alle 16.00** in cantieri edili e stradali, cave, nelle attività florovivaistiche e agricole e negli ambienti di lavoro interni non climatizzati

ISTANZA PER SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DA ORDINANZA ADOTTATA DALLA COMPETENTE PUBBLICA AUTORITÀ

In tale fattispecie, nella relazione tecnica resa in sede di domanda ovvero allegata alla medesima, il datore di lavoro è tenuto a indicare esclusivamente gli estremi identi-

ficativi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa, non essendo necessario produrre in allegato il relativo provvedimento. **Il trattamento di integrazione salariale potrà essere riconosciuto limitatamente ai periodi di sospensione ovvero alle fasce orarie di riduzione dell'attività lavorativa espressamente individuati nelle ordinanze medesime.**

Resta impregiudicata, la facoltà di richiedere l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale **"evento meteo"** per **"temperature elevate"**, nelle ipotesi in cui il caldo eccessivo determini l'impossibilità o la significativa compromissione del regolare svolgimento dell'attività lavorativa.

L'INPS precisa che non è consentita la presentazione di due distinte domande riferite ai medesimi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa integralmente o parzialmente coincidenti, qualora fondate, rispettivamente, sulla causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e sulla causale "evento meteo" per "temperature elevate".

ISTANZA PER SOSPENSIONE O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ PER CAUSALE "METEO"

qualora venga presentata istanza con causale "evento meteo" per "temperature elevate" **relativa a periodi di interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità**, tale circostanza dovrà essere valorizzata in sede istruttoria. In tal caso, potranno essere ritenute integrabili sia le giornate o le ore per le quali sia accertata la sussistenza dell'even-



to meteorologico avverso, sia, anche in assenza di tale accertamento, le giornate o le ore rispetto alle quali le predette ordinanze abbiano disposto il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa.

Anche in tale ipotesi, il datore di lavoro dovrà indicare nella relazione tecnica i soli estremi identificativi dell'ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza obbligo di allegazione del relativo provvedimento.

Si ricorda che le domande presentate con causale "evento meteo" per "temperature elevate", il trattamento di integrazione salariale può essere riconosciuto nei casi in cui le temperature risultino **superiori a 35°C**.

Resta fermo che **anche temperature pari o inferiori a 35 °C** possono rilevare ai fini dell'accoglimento dell'istanza, laddove, in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, debba essere valutata la temperatura c.d. "percepita", ove superiore a quella effettivamente rilevata.

Tale evenienza può configurarsi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui le lavorazioni siano eseguite in luoghi che non possono essere protetti dai raggi solari ovvero comportino l'impiego di materiali, attrezzature o macchinari suscettibili di produrre calore, con conseguente aggravamento delle condizioni microclimatiche cui sono esposti i lavoratori.

Parimenti, l'**utilizzo di dispositivi di protezione individuale**, quali tute, caschi o altri presidi analoghi, può incidere sulla temperatura percepita dal lavoratore, determinando valori superiori rispetto a quelli rilevati dai bollettini meteorologici.

Ne consegue che la valutazione circa l'integrabilità della causale dedotta non può essere condotta esclusivamente sulla base del dato termico risultante dai bollettini meteorologici, dovendo essere considerati anche la tipologia di attività esercitata, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e le condizioni operative concretamente riscontrabili.

A tal fine, la relazione tecnica deve essere redatta in modo completo, coerente e idoneo a rappresentare le circostanze di fatto poste a fondamento della richiesta.

In particolare, il datore di lavoro è tenuto a indicare, oltre all'evento meteorologico verificatosi, la tipologia di attività lavorativa o di lavorazioni oggetto di sospensione o riduzione, nonché le relative modalità di svolgimento e le condizioni operative incidenti sulla prestazione.

In mancanza dei predetti elementi, dovrà essere attivato il supplemento istruttorio ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442, secondo le modalità ordinariamente previste.

Resta confermato che i datori di lavoro non sono tenuti ad allegare alla domanda i bollettini meteorologici, atteso che gli stessi sono acquisiti d'ufficio dall'Istituto.

TASSO DI UMIDITÀ

Anche l'elevato **tasso di umidità** costituisce elemento suscettibile di incidere in modo significativo sulla temperatura percepita, determinandone l'innalzamento rispetto alla temperatura reale. Pertanto, in sede di valutazione delle istanze, dovrà essere preso in considerazione anche il grado di umidità rilevato nelle giornate o nelle fasce orarie richieste, atteso che dalla combinazione tra temperatura e

umidità può derivare una temperatura percepita superiore a quella effettivamente registrata.

L'INPS circa la valutazione degli elementi posti a fondamento dell'istanza di accesso al trattamento di integrazione salariale, potrà avvalersi, oltre che dei criteri sopra richiamati, anche della documentazione e delle pubblicazioni concernenti gli indici di calore rese disponibili dai dipartimenti meteorologici o dagli organismi di protezione civile. Le indicazioni trovano applicazione anche con riferimento alle lavorazioni svolte in **ambienti chiusi**, qualora non sia possibile avvalersi di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, **ovvero laddove l'utilizzo dei predetti sistemi risulti incompatibile con le specifiche lavorazioni eseguite**. La domanda di integrazione salariale potrà, inoltre, essere valutata favorevolmente nei casi in cui il datore di lavoro, su conforme **indicazione del responsabile della sicurezza aziendale, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per ragioni riconducibili alle temperature eccessive**.

IL CALDO RIENTRA TRA GLI EVENTI EONE - CONSEGUENZE

Con riferimento alla **CIGO** e all'assegno di integrazione salariale erogato dal **FIS** e dai **Fondi di solidarietà bilaterali**, sia la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" sia la causale "evento meteo" per "temperature elevate" sono riconducibili alla nozione di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. **EONE**).

Ne consegue che, per le domande presentate con le suddette causali:

- **non trova applicazione il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro pari a 30 giorni** presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento;
- **non è dovuto il contributo addizionale nelle misure previste**
- **il termine di presentazione della domanda coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento;**
- **l'informativa sindacale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non deve essere resa in via preventiva**, essendo sufficiente che i datori di lavoro, anche successivamente all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunichino alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Per i datori di lavoro di cui all'articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, la predetta informativa è dovuta esclusivamente in caso di richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

(Fonti: INPS messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026)



Caldo eccessivo – Attività di vigilanza dell'Ispettorato del Lavoro

RISCHIO CALORE: COSA VERIFICHERANNO GLI ISPETTORI DEL LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la circolare 5484/2026, ha definito le linee operative per le attività di vigilanza estiva mirate alla tutela dei lavoratori contro i danni da calore e insolazione.

L'obiettivo è quello di superare la logica dell'emergenza per passare a una pianificazione aziendale permanente. Gli ispettori non si limiteranno a verificare che il rischio sia correttamente valutato all'interno dei documenti (DVR, POS, PSC, ecc.), ma che **le misure di prevenzione e protezione siano effettivamente ed efficacemente attuate**.

Settori Speciali e Controlli Ispettivi

Durante i mesi estivi, il personale ispettivo considererà prioritario l'accertamento delle misure di prevenzione nei settori considerati più esposti (elenco non esaustivo):

- Edilizia e cantieristica
- Agricoltura e florovivaismo
- Logistica e trasporti
- Lavori stradali
- Rider e lavoratori delle consegne

La Check-list della vigilanza: Cosa controllano gli ispettori?

Durante l'accesso ispettivo, l'attenzione sarà focalizzata su 7 punti chiave dell'organizzazione aziendale:

AMBITO DI CONTROLLO	COSA VIENE VERIFICATO IN AZIENDA
1. Integrazione DVR	Presenza nel Documento di Valutazione dei Rischi del rischio specifico da calore e delle relative misure di mitigazione.
2. Orari di Lavoro	Effettiva rimodulazione dei turni (es. anticipo all'alba, sospensione delle attività nelle ore centrali 12:00 - 16:00).
3. Pause e Rotazione	Concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e rotazione del personale sulle mansioni più gravose.
4. Idratazione e DPI	Disponibilità costante di acqua fresca in cantiere/campo e uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti ma coprenti.
5. Formazione	Avvenuta informazione di lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
6. Sorveglianza Sanitaria	Coinvolgimento del Medico Competente per definire prescrizioni o limitazioni per i lavoratori "fragili" o più esposti.
7. Coinvolgimento RLS	Dimostrazione dell'avvenuta consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST) per la valutazione del rischio.

Sospensione delle Attività e Ruolo del Preposto

In linea con la nota prot. n. 5291/2023, l'INL ribadisce che tra le misure di protezione a disposizione del Datore di Lavoro rientra anche la sospensione temporanea delle attività lavorative qualora le condizioni climatiche determinino un rischio inaccettabile per la salute.

Un ruolo cruciale è affidato al **Preposto** (art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008): ha l'obbligo di intervenire direttamente e interrompere le lavorazioni in caso di condizioni di pericolo rilevate durante la sua attività di vigilanza.

(Fonti: INL circolare n. 5484 del 6 luglio 2026)

Incentivo stabilizzazione contratti a termine under 35 domande dal 29 luglio 2026

L'INPS con propria circolare n. 72/2026 ha fornito le prime istruzioni in merito all'incentivo per la **stabilizzazione dei contratti a tempo determinato**, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 62/2026.

La norma prevede un **esonero contributivo totale**, per un periodo massimo di **24 mesi** ed entro il limite massimo di **500 euro mensili**, per le **trasformazioni a tempo indeterminato** di contratti a termine instaurati con gio-

vani under 35 mai occupati stabilmente in precedenza. L'esonero trova applicazione per le trasformazioni effettuate, **senza soluzione di continuità**, nel **periodo intercorrente tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2026** e con riferimento ai **rapporti a termine**, di **durata non superiore a 12 mesi**, instaurati **entro il 30 aprile 2026** (pertanto vale anche per contratti a termine stipulati ad es. nel 2025 ed eventualmente prorogati).



Rispetto al requisito dell'assenza di **rapporti stabili**, la circolare precisa, in primo luogo, che i periodi di **apprendistato**, svolti in precedenza, non sono ostativi rispetto alla fruizione dell'esonero. Al contrario, non consentono l'accesso alla misura un precedente rapporto a **tempo indeterminato** anche se cessato durante il periodo di prova o per dimissioni volontarie o un precedente rapporto di **somministrazione** a tempo indeterminato, in quanto integra comunque un ordinario rapporto di lavoro stabile. Ai fini della verifica del requisito, la circolare, ricorda, inoltre, la possibilità di utilizzare l'utility (disponibile a questo link [Portale Inps - Rapporti a tempo indeterminato - Verifica](#)) realizzata dall'Istituto e attraverso la quale è possibile acquisire le informazioni relative allo svolgimento di rapporti a tempo indeterminato.

Con riferimento alle **ulteriori condizioni** per la fruizione dell'esonero l'Istituto ricorda che:

- l'accesso all'agevolazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del D.L. n. 62/2026, è subordinato alla corresponsione, al lavoratore, di un **trattamento economico individuale non inferiore da quello definito dai CCNL** comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. A tale riguardo, l'Istituto chiarisce che tale circostanza sarà oggetto di **autocertificazione da parte del datore di lavoro** in sede di procedura telematica di domanda;
- la trasformazione deve determinare un **incremento occupazionale netto** rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Rispetto a tale profilo l'INPS evidenzia che il venir meno dell'incremento netto comporta la perdita del beneficio per il mese di calendario di riferimento, con possibilità quindi di fruire dell'incentivo nei mesi successivi qualora l'incremento sia stato ripristinato;
- i datori di lavoro **non devono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o di licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei 6 mesi precedenti** la trasformazione né
- a **licenziamenti per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva nei 6 mesi successivi alla trasformazione**. La violazione di tale divieto comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito;
- l'esonero **non è cumulabile con altre riduzioni contributive** previste dalla normativa, ad eccezione della c.d. maxi-deduzione per le nuove assunzioni.

La circolare evidenzia, inoltre, che la domanda può essere inoltrata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 che per le trasformazioni non ancora avvenute e specifica che:

- in caso di domanda per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, il sistema fornirà l'esito di accoglimento con il riconoscimento dell'importo spettante;
- in caso di domanda per una trasformazione da effettuare, il sistema calcolerà l'ammontare del beneficio spettante, accantonando preventivamente le risorse e

inviando una comunicazione al datore di lavoro per invitarlo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell'invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. L'inosservanza del termine determina la perdita degli importi accantonati, ferma restando la possibilità di proporre una nuova istanza.

L'INPS con il messaggio n. 2518/2026 ha reso operativo l'incentivo per la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 4 del D.L. n. 62/2026. Si ricorda che per la piena operatività si era in attesa del relativo messaggio INPS di attivazione dell'agevolazione (vedi circolare nr. 043/mm/26)

A partire dal 29 luglio è possibile presentare le domande di esonero contributivo accedendo con identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate nella circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 ed allegata alla circolare sopra richiamata.

In merito alla disciplina dell'esonero, ad integrazione di quanto già illustrato nella precedente circolare, l'Istituto chiarisce che:

- **nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, continua a trovare applicazione la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,40%**, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- **nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l'esonero per le stabilizzazioni e voglia fruire della misura, il medesimo deve procedere alla restituzione dell'agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l'aggravio delle sanzioni civili**. In particolare, nel caso in cui il datore di lavoro interessato stia fruendo, per la trasformazione effettuata a decorrere dal 1° agosto 2026, dell'agevolazione al 50% per il medesimo rapporto di lavoro prevista nell'ambito dell'esonero "giovani under 30", di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO), lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.

L'Istituto fornisce, infine, le istruzioni operative per l'esposizione dei dati nei flussi Uniemens, istituendo il relativo codice causale - **"ESTA"** -, e specificando che il recupero delle agevolazioni relative ai mesi pregressi, dal mese di trasformazione - che non può essere antecedente ad agosto 2026 - fino al mese precedente l'esposizione, dovrà essere effettuato esclusivamente nei flussi di competenza di **agosto, settembre e ottobre 2026**.

(Fonti: D.L. n.62/2026 – Messaggio INPS n. 2518/2026 e circolare INPS n. 72/2026)



D.L. Coesione (D.L. n. 60/2024) Termine ultimo per le domande di incentivo

L'INPS con il **messaggio n. 2451/2026** (v. allegato) ha fissato al **30 settembre 2026** il **termine ultimo per la presentazione delle istanze di accesso** agli incentivi previsti dal c.d. D.L. Coesione (**bonus giovani, bonus donne e bonus ZES**).

Di conseguenza, **dal 1° ottobre 2026 non sarà più possibile trasmettere nuove istanze** relative alle assunzioni effettuate nel periodo incentivato (1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025).

Rispetto alla gestione di tali istanze, a seguito di chiarimenti richiesti da Confartigianato, l'INPS ha informalmente chiarito che le **istruzioni** contenute nel messaggio ri-

guardano **esclusivamente le c.d. autorizzazioni tardive**. Di conseguenza, sempre secondo quanto indicato dall'Istituto, nel caso di autorizzazioni tardive l'**effettiva fruizione delle misure potrà avvenire solo mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure di regolarizzazione (UNIE-MENS/VIG)**.

Si evidenzia, infine, che il messaggio non produce effetti sulle autorizzazioni già rilasciate né sui rapporti in corso, che continueranno ad usufruire del beneficio secondo le tempistiche previste per ciascuna misura.

(Fonti: INPS messaggio n. 2451/2026)



OT23 Riduzione tasso medio di tariffa – Pubblicato ed aggiornato il modello anno 2027 Domanda entro 1° marzo 2027

L'INAIL, con istruzione operativa n. 6732 del 24 luglio 2026, ha pubblicato sul proprio sito il **modello OT23 aggiornato per l'anno 2027**, unitamente alla guida per la compilazione.

Le aziende che realizzano **azioni migliorative per la prevenzione e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, possono ottenere una **riduzione del tasso medio di tariffa** che varia in base alle dimensioni aziendali dal **28%** per le realtà che impiegano **fino a 10 lavoratori-anno** fino al **5%** per quelle **oltre i 200**. **Nei primi 2 anni** dall'inizio dell'attività, la riduzione è, invece, applicata nella **misura fissa dell'8%**.

Il modello individua gli interventi che possono essere realizzati dalle aziende nel corso del 2026, per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione nell'anno 2027. La relativa richiesta dovrà essere presentata telematicamente **entro il 1° marzo 2027** tramite il servizio online dedicato, che sarà messo a disposizione delle aziende nei prossimi mesi.

Per ogni intervento selezionato l'impresa dovrà trasmettere, insieme alla domanda di riduzione del tasso, la relativa documentazione probante, idonea a dimostrare la realizzazione di quanto dichiarato.

Il modello OT23 2027 conserva l'articolazione in 6 sezioni:

- **sezione A:** prevenzione degli infortuni mortali non stradali;
- **sezione B:** prevenzione del rischio stradale;
- **sezione C:** prevenzione delle malattie professionali;
- **sezione D:** formazione, addestramento e informazione;
- **sezione E:** gestione della salute e sicurezza con misure organizzative;
- **sezione F:** gestione delle emergenze e DPI.

Le voci sono classificate in 2 tipologie, A (35 voci) e B (30 voci), in ragione della maggiore o minore valenza prevenzionale. **Per fruire della riduzione, l'azienda deve aver realizzato nel 2026 un intervento di tipo A oppure 2 di tipo B.**

Si segnalano 2 nuovi interventi:

- F-10, di tipo A: installazione di elementi strutturali (seramenti) e sistemi di evacuazione fumi atti a garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio;
- D-5, di tipo B: formazione di tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e lotta antincendio, oppure addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).

(Fonti: L'INAIL - Istruzione operativa n. 6732 del 24 luglio 2026)



Patente a crediti: l'INL chiarisce come recuperare i crediti decurtati

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato le prime indicazioni operative per le Commissioni territoriali chiamate a valutare il recupero dei crediti della patente prevista dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008.

La Nota n. 4634 del 24 giugno 2026 mira a uniformare i criteri di valutazione, indicando con maggiore precisione i requisiti di formazione, gli investimenti utili e le modalità di presentazione dell'istanza.

COMMISSIONE E RAPPRESENTANZA TERRITORIALE

Sul piano organizzativo, l'INL chiarisce che alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per individuare il rappresentante ASL, si fa riferimento alla sede legale dell'azienda, mentre per il RLST la Commissione si attiva tramite l'Organismo Paritetico indicato dall'impresa interessata.

Due leve per il recupero: formazione e investimenti
Il recupero dei crediti si basa essenzialmente su due elementi: la formazione in materia di salute e sicurezza e gli investimenti finalizzati a migliorare concretamente le condizioni di lavoro.

FORMAZIONE

La formazione deve essere aggiuntiva rispetto agli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008, non può essere conteggiata come semplice aggiornamento ordinario.

La durata minima del percorso viene calcolata dalla Commissione in base ai crediti mancanti e alla gravità delle violazioni. Per ogni ora di formazione si recuperano 0,25 crediti.

La Nota precisa inoltre che i corsi devono essere erogati in presenza da soggetti formatori individuati dall'Accordo

Stato-Regioni del 17 aprile 2025, con esclusione del datore di lavoro. Per il riconoscimento dei crediti, sono richiesti una frequenza minima del 90%, un test finale superato con almeno il 70% di risposte corrette e un attestato contenente elementi precisi, tra cui l'indicazione "valido ai fini del recupero crediti".

INVESTIMENTI

Accanto alla formazione, l'INL considera rilevanti gli investimenti in sicurezza, purché siano sostenibili per l'impresa e coerenti con dimensioni, struttura e tipologia delle violazioni contestate. Tra gli esempi indicati figurano sistemi di monitoraggio ambientale, DPI intelligenti, tecnologie per la sorveglianza sanitaria, robotica e automazione per attività ad alto rischio, oltre a soluzioni immersive per la formazione e l'assistenza.

Sono ritenuti validi anche gli investimenti effettuati con contributo pubblico, mentre il recupero può essere programmato in modo graduale, seguendo stati di avanzamento verificabili.

La Commissione attribuisce:

- 1 credito per investimenti tra 5.000 e 25.000 euro
- 3 crediti tra 25.000 e 50.000 euro
- 6 crediti oltre 50.000 euro

COME PRESENTARE LA RICHIESTA

L'impresa o il lavoratore autonomo deve presentare l'istanza tramite specifica modulistica, illustrando la proposta di recupero in relazione ai crediti decurtati, ai tempi e alle misure adottate.

La richiesta va trasmessa in modalità telematica alla PEC dell'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del lavoro competente, anche tramite l'associazione di rappresentanza.



Il Patronato di Confartigianato



- > Se subisco un infortunio, cosa devo fare?
- > Che diritti ho?
- > Che cosa sono le malattie professionali?

Il Patronato INAPA ti assiste gratuitamente nelle pratiche e mette a tua disposizione la consulenza medica e legale.



- > Ho contributi sufficienti per andare in pensione?
> Come devo fare per presentare la domanda?
- > Devo presentare la domanda di invalidità civile.
> Come devo fare per formalizzare la richiesta?



- > Che cosa devo fare per ottenere l'indennità di maternità?
> Può richiederla anche il papà?



Contributo impianti fotovoltaici per imprese manifatturiere e commerciali

La Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato il nuovo bando dedicato al sostegno degli investimenti in impianti fotovoltaici destinati alle imprese dei settori **manifatturiero, terziario** e delle **costruzioni**.

Le domande di contributo potranno essere presentate **dal 20 luglio al 30 settembre 2026** esclusivamente attraverso il sistema regionale "Istanze On Line".

Contributi a fondo perduto

L'agevolazione prevede contributi a fondo perduto **fino al 50% delle spese ammissibili**, con un'intensità variabile in funzione della tipologia di intervento e delle dimensioni dell'impresa.

Sono finanziabili esclusivamente investimenti non ancora avviati alla data di presentazione della domanda.

Interventi finanziabili

Il bando sostiene progetti finalizzati a:

- acquisto e installazione di nuovi impianti fotovoltaici presso la sede o l'unità locale dell'impresa;
- potenziamento di impianti fotovoltaici già esistenti;
- con l'obiettivo di favorire la produzione e l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli impianti finanziabili possono avere una **potenza nominale fino a 5.000 kWp**.

Requisiti principali

Possono accedere ai contributi i progetti che rispettano, tra gli altri, i seguenti requisiti:

- essere realizzati da **PMI con sede o unità locale in Friuli Venezia Giulia**;
- riguardare una sola sede o unità locale dell'impresa;
- prevedere un **investimento minimo di 20.000 euro**;
- beneficiare di un **contributo massimo concedibile pari a 500.000 euro**.

La produzione energetica prevista dall'impianto dovrà essere commisurata al fabbisogno energetico annuo dell'impresa, con una **tolleranza massima del 15%** in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato. Le spese relative alla quota eccedente tale limite non saranno ammissibili a contributo.

Dettagli e approfondimenti sul sito della Regione <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFGV/economia-imprese/industria/FOGLIA181/#id1>

Alpi Design Awards 2026

Candidature per il premio di artigianato e design per la montagna

Confartigianato-Imprese sostiene la seconda edizione del concorso **"ALPI Design Awards"**. Per le imprese associate l'iscrizione è gratuita. Il premio nasce per valorizzare **progetti, prodotti e servizi innovativi e sostenibili** dedicati al **territorio montano**, mettendo in luce le migliori eccellenze progettuali e artigiane.

CHI PUÒ PARTECIPARE?

Possono concorrere **designer, professionisti e imprese** con progetti, prodotti o servizi (realizzati nel **2024 e 2025**) destinati alla **montagna**.

LE AREE TEMATICHE

È possibile presentare la propria candidatura in una o più delle seguenti categorie:

- **Prodotto & Impresa:** prodotti, servizi, prototipi o soluzioni tecnologiche dell'attività.
- **Comunicazione & Grafica:** packaging di prodotto, campagne pubblicitarie o grafica aziendale.
- **Architettura & Ambiente:** sedi aziendali sostenibili, arredo per esterni, allestimenti o interventi sul paesaggio.

SEZIONE SPECIALE "ALPI CONF&CRAFT"

Confartigianato ha promosso la sezione speciale "Alpi Conf&Craft", riservata esclusivamente alle imprese artigiane, con un trofeo e una pagina dedicata sul sito del concorso per premiare il valore del lavoro artigiano.

COME ISCRIVERSI (GRATIS PER I SOCI)

1. Collegati al sito www.alpidesignawards.it e compila il modulo online entro il **30 settembre 2026**.
2. **Codice Sconto Soci:** Per le aziende associate a Confartigianato l'iscrizione è gratuita: inserisci il codice CONF all'interno del form online.

PREMIAZIONE

I vincitori saranno premiati ad **ottobre 2026** presso il **Po-litecnico di Milano**.

Per maggiori informazioni e per consultare il regolamento completo, visita www.alpidesignawards.it.





Udine

Saperi e Sapori FVG 2026

Dopo il grande successo dello scorso anno, Confartigianato-Imprese Udine, in collaborazione con CNA e PromoTurismo FVG, annuncia l'organizzazione dell'edizione 2026 di Saperi e Sapori FVG, l'evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche e artigiane del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa si svolgerà alla Fiera di Udine, con un doppio appuntamento nell'ambito di Casa Moderna:

- 2 – 5 ottobre 2026
- 9 – 12 ottobre 2026

UN PADIGLIONE DEDICATO ALLE ECCELLENZE REGIONALI

Come nella precedente edizione, un intero padiglione sarà riservato ai prodotti di qualità del territorio, valorizzando il meglio dell'enogastronomia e dell'artigianato regionale. Ulteriori spazi, a prezzo agevolato, saranno disponibili in

altri padiglioni della Fiera per esposizione o vendita diretta.

CHI PUÒ PARTECIPARE

La partecipazione è aperta a tutte le imprese della regione, artigiane e non, che propongono prodotti di eccellenza legati alla tradizione friulana.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le imprese interessate possono inviare la propria manifestazione di interesse non vincolante tramite il FORM disponibile sul sito di Confartigianato Udine al link:

<https://www.confartigianatoudine.com/it/news-e-media/news/2026/saperi-sapori-fvg-2026>

per essere ricontattate e ricevere tutte le informazioni organizzative.

SOLLECITI RAI per il Canone Speciale come rispondere e tutelare la tua impresa

La RAI sta inviando nuove lettere di richiesta di pagamento del Canone Speciale TV e RADIO.

Se non possiedi apparecchi televisivi o radiofonici nei tuoi locali, non sei tenuto a pagare. Ecco cosa fare.

La situazione: perché hai ricevuto questa lettera?

Anche in questo periodo, la RAI sta provvedendo all'invio massivo di lettere di sollecito rivolte alle imprese e ai liberi professionisti, chiedendo il pagamento del Canone Speciale di abbonamento alla TV e alla RADIO.

Nella maggior parte dei casi, queste richieste sono presunte ed infondate, in quanto inviate indistintamente ad aziende che non detengono alcun apparecchio radio-televisivo adattabile alla ricezione dei canali RAI nei propri locali aziendali.

Quali dispositivi sono soggetti al Canone Speciale?

È fondamentale fare chiarezza sulla normativa vigente e sulle definizioni fornite dalle autorità competenti.

SONO TENUTI AL PAGAMENTO

Le imprese e le attività aperte al pubblico che detengono apparecchi televisivi o radiofonici tradizionali o apparecchi atti/adattabili alla ricezione dei segnali di radiodiffusione.

NON SONO TENUTI AL PAGAMENTO

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) ha chiarito che il Canone Speciale si applica esclusivamente

al servizio di radiodiffusione e **NON si applica** a dispositivi su portanti fisici diversi come:

- Personal Computer / Laptop
- Smartphone
- Tablet / Monitor per sola visualizzazione dati o videosorveglianza

IN SINTESI

Se nella tua officina, laboratorio, studio o negozio non sono presenti TV o radio tradizionali trasmettitori, **NON devi pagare** il Canone Speciale RAI.

Come contestare la richiesta presuntiva della RAI?

Se hai ricevuto una lettera di sollecito (spesso recante un riferimento di protocollo, ad es. prot. TV ...) e la tua azienda non possiede gli apparecchi soggetti ad abbonamento, è consigliabile non ignorare la comunicazione, ma inviare una risposta formale (mediante PEC e/o raccomandata) per dichiarare di non essere soggetti all'obbligo.

Gli indirizzi delle sedi RAI regionali a cui indirizzare la nota sono disponibili al link:

<https://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx>

Confartigianato mette a disposizione di tutte le imprese associate un modulo fac-simile di risposta.

Per riceverlo basta inviare la richiesta via e-mail all'indirizzo direzione@uaf.it o contattare il numero **0432 516776**.



Terremoto del 1976 e ricostruzione. Raccontiamo la Forza dell'Artigianato friulano

In occasione del 50° anniversario del terremoto in Friuli del 1976 e della straordinaria rinascita del nostro territorio, Confartigianato-Imprese Udine lancia una raccolta di testimonianze visive per valorizzare il ruolo fondamentale di imprese e artigiani.

Abbiamo predisposto un modulo online dedicato alla raccolta di contributi fotografici, sia in formato digitale sia cartaceo. Puoi partecipare condividendo scatti, immagini di botteghe, cantieri e momenti lavorativi dell'epoca, dell'emergenza e della successiva ricostruzione.

Ogni fotografia è un tassello prezioso per documentare il coraggio, la determinazione e il lavoro di chi ha fatto ripartire il Friuli.

Per partecipare compilare il modulo online sul sito

<https://www.confartigianatoudine.com/it/news-e-media/news/2026/raccontiamo-la-forza-dell-artigianato-friulano>



Patentino FGas. Corsi ed esami per nuove emissioni e rinnovi decennali

Gli operatori e le aziende che svolgono il controllo perditte, di recupero gas, l'installazione, la manutenzione e riparazione su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi che contengono gas fluorurati ad effetto serra devono certificarsi secondo le indicazioni del DPR 146/2018 ed ottenere quindi il PATENTINO FGAS per i propri operatori per certificare poi l'azienda stessa.

Confartigianato-Imprese Udine, con l'Ente di certificazione APAVE, organizza periodicamente corsi di formazione e sessioni d'esame per patentini FGas IN PRESENZA sia per il rilascio di nuovi che per il rinnovo decennale di quelli in scadenza.

ARGOMENTI

Fornire agli operatori conoscenze tecniche, sulla normativa di sicurezza e di esecuzione pratica per ottenere le competenze necessarie al superamento dell'esame per la certificazione ai sensi del DPR 146/2018.

DESTINATARI

Titolari e dipendenti che svolgono attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore e celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Per i rinnovi di patentini emessi da APAVE, l'esame prolungherà la scadenza di quello originario

Per i patentini emessi da altro ente il patentino sarà emesso con nuova data dopo l'esame.

DATE E SEDE

Il corso si svolge di norma nell'Ufficio Udine Nord Confartigianato - via Puintat 2 (zona terminal Nord) a Udine con questo calendario:

- 1° giorno (giornata intera) Formazione (solo per i nuovi)
- 2° giorno (mattina) Formazione (nuovi e rinnovi)
- 2° giorno (pomeriggio) Esami (nuovi e rinnovi)

Le prossime date previste sono:

- **Giovedì 1° ottobre 2026 Formazione nuovi**
- **Venerdì 2 ottobre 2026 Formazione Nuovi + Rinnovi**
- **Venerdì 2 ottobre 2026 Esami Nuovi + Rinnovi**

COSTI E ADESIONI

Per informazioni sui costi e adesioni consultare il sito di Confartigianato Udine al link <https://www.confartigianatoudine.com/it/info/patentino-fgas-corso-ed-esami-nuovi-e-rinnovi>. Il corso viene organizzato con un **minimo di 7 partecipanti** e ne sono previsti al massimo 20.





Trieste

Sportelli consulenziali per il sostegno alle piccole imprese

(Progetto della Confartigianato Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste)

A seguito dell'aumento costante dei costi delle materie prime in svariati settori produttivi e degli aumenti nelle bollettazioni energetiche si rende necessario prevenire crisi aziendali e conseguentemente analizzare con attenzione la contabilità aziendale delle imprese artigiane e delle piccole imprese ubicate nel nostro territorio simulando proiezioni analitiche future per verificare la sostenibilità delle imprese stesse e conseguentemente verificare anche la sostenibilità dell'attuale forza lavoro. L'attività assistenziale e consulenziale a sportello sarà implementata con specifica consulenza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Confartigianato Trieste, attraverso i propri consulenti fiscali ed ingegneri ambientali, implementerebbe l'attività di assistenza alle imprese del nostro territorio creando due sportelli appositi per analizzare e verificare la sostenibilità delle imprese ed il conseguente loro riposizionamento sul mercato con l'obiettivo finale di mantenere attiva l'impresa con la sua forza organica. I destinatari dell'iniziativa sono le imprese artigiane e le piccole

imprese ubicate nel territorio provinciale di Trieste. Tale iniziativa è aperta a tutte le imprese del territorio senza alcun vincolo associativo a Confartigianato.

Gli sportelli di ascolto e consulenziali sono ubicati rispettivamente in sede centrale di Confartigianato – via Cicerone 9 - ed in zona industriale a Trieste – Strada delle Saline 30 Muggia.

Gli sportelli consulenziali per il sostegno delle piccole imprese sono un progetto della Confartigianato di Trieste sostenuto dalla Fondazione CRTrieste.

Gli sportelli attivati vedono la presenza di un dottore commercialista, di un esperto contabile e di un ingegnere ambientale specializzato in sicurezza sul lavoro.

Le imprese interessate sono invitate a contattare i referenti degli sportelli per pianificare un incontro:

Ingegnere ambientale: giulia.vendrame@artigianits.it

Dottore commercialista: mariagrazia.huez@artigianits.it

Esperto contabile: mara.spadaro@artigianits.it





Il Tuo posto è qui
CAAF CONFARTIGIANATO

730 | ISEE

RED

SUCCESSIONI

IMU

LAVORO DOMESTICO (COLF E BADANTI)

ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA



NAVIGANDO.

DOVE IL MARE

INCONTRA

IL MESTIERE

Esposizione di prodotti
e soluzioni per la nautica
realizzati dalle imprese
artigiane del territorio.



MATERIALI
DI QUALITÀ



LAVORAZIONI
ARTIGIANALI



DESIGN
E INNOVAZIONE



SOLUZIONI TECNICHE
ALL'AVANGUARDIA

GIUGNO - OTTOBRE
2026

TRIESTE

STAZIONE CENTRALE
PIAZZA DELLA LIBERTÀ 11




Confartigianato
Trieste


Confartigianato
Gorizia

Con il contributo di 
CATA
Artigianato FVG

con il patrocinio della



stampa fotografie di



**ARTIGIANI
DA FUORI
BINARI**